

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €.2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2018.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Come correttamente osservato dai giudici di merito, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, sul datore di lavoro incombe l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore ed idonee, come nella specie, a prevenire cadute dall'alto: dunque al lavoratore, addetto ad attività in quota, dovevano essere consegnati un ponteggio a norma, cioè stabile e munito di barriere di protezione, e le dotazioni di sicurezza individuali (casco, tavola fermapiede, cinture di sicurezza) previste dalla legislazione antinfortunistica. Non è invece contestato che al momento della caduta il lavoratore si trovasse proprio su una struttura improvvisata, ad un'altezza dal suolo di circa quattro metri, senza alcuna protezione. La responsabilità dell'evento mortale è stata quindi del tutto correttamente attribuita dalla Corte di Napoli al datore di lavoro e naturale destinatario degli obblighi nascenti dalla normativa antinfortunistica e garante della sicurezza, ed al fratello, concretamente incaricato di sovrintendere all'esecuzione dei lavori presso i vari cantieri aperti dall'impresa, senza incorrere in nessun travisamento della prova quanto alla ricostruzione dei fatti.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €.2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2018.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.